

# Costruire competenze in materia di diritto commerciale negli Stati membri

## STUDIO

Richiesto dalla commissione JURI  
SINTESI E COMMENTO

### **Contenuto**

Il presente studio, commissionato dal dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo su richiesta della commissione giuridica del Parlamento europeo (commissione JURI), fa luce sui contratti commerciali transfrontalieri e sul loro funzionamento teorico e pratico. Descrive il quadro giuridico in cui operano i contratti commerciali e analizza le pratiche commerciali attuali in materia di scelta della legge applicabile ed elezione del foro competente. Conclude che la legge e i tribunali di alcuni Stati sono più popolari di altri e suggerisce di adottare un pacchetto di misure volte a migliorare la risoluzione delle controversie internazionali nell'UE. Lo studio suggerisce, tra l'altro, d'introdurre una procedura accelerata per le controversie commerciali transfrontaliere e di istituire tribunali o camere specializzati per tali questioni in ciascuno Stato membro. Inoltre, lo studio propone l'istituzione di un tribunale commerciale europeo.



## **INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE**

Il presente studio è stato richiesto dalla commissione giuridica del Parlamento europeo ed è stato commissionato, supervisionato e pubblicato dal dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali".

I dipartimenti tematici forniscono consulenze tecniche indipendenti, sia internamente che esternamente, volte ad assistere le commissioni del Parlamento europeo e gli altri organi parlamentari nel definire la legislazione e nell'esercitare un controllo democratico sulle politiche interne ed esterne dell'UE.

Per contattare il dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" o abbonarsi alla sua newsletter, scrivere a: [poldep-citizens@europarl.europa.eu](mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu)

## **AMMINISTRATORE RESPONSABILE DELLA RICERCA**

Udo BUX  
Dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali"  
Parlamento europeo  
B-1047 Bruxelles  
Email: [poldep-citizens@europarl.europa.eu](mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu)

## **ASSISTENTE EDITORIALE**

Monika Laura LAZARUK

## **AUTORE**

Prof. Dr. Giesela RÜHL, LL.M. (Berkeley), Università di Jena (Germania)

## **VERSIONE LINGUISTICA**

Originale: EN

Manoscritto ultimato nel settembre 2018  
© Unione europea, 2018

Il documento è disponibile su Internet all'indirizzo:  
<http://www.europarl.europa.eu/committees/it/supporting-analyses-search.html>

## **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

Le opinioni espresse nel presente documento sono di esclusiva responsabilità dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e l'editore abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia.

## SINTESI E COMMENTO

I contratti commerciali transfrontalieri sono soggetti a un coacervo di norme giuridiche e regolamenti. Per superare o almeno attenuare l'incertezza che ne consegue, spesso sono le parti commerciali, a livello internazionale e all'interno dell'UE, a scegliere la legge applicabile e il foro competente. Quando ciò avviene, il diritto inglese e quello svizzero, così come i relativi tribunali, risultano particolarmente popolari: secondo numerosi studi empirici, la legge e i tribunali di entrambi i paesi sono scelti più spesso di quelli di altri paesi, in particolare di altri Stati membri. Il Parlamento europeo, pertanto, ha sollecitato un dibattito su come aumentare la competenza in materia di diritto commerciale nell'UE. Commissionato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo, lo studio seguente mira a contribuire a questo dibattito analizzando più da vicino i **contratti commerciali transfrontalieri e il loro funzionamento teorico e pratico**. Descrive il quadro giuridico applicabile e analizza le pratiche commerciali per quanto riguarda le clausole relative alla scelta della legge applicabile e del foro competente. Tratta, inoltre, alcune delle implicazioni derivanti dalla distribuzione non uniforme delle competenze in materia di diritto commerciale nell'UE. Infine, presenta una serie di suggerimenti volti ad accrescere l'attrattiva della risoluzione delle controversie commerciali internazionali nell'UE. Di seguito sono riassunti brevemente i risultati più importanti dello studio (cfr. infra 1.) e le raccomandazioni (cfr. infra 2.) prima di fornire una breve prospettiva (cfr. infra 3.).

### 1. Risultati

1.1. I contratti commerciali transfrontalieri operano in un quadro giuridico complesso (cfr. infra 2.1.). Essi sono soggetti a un **coacervo di norme nazionali, europee e internazionali** a seconda che siano coinvolti aspetti di diritto sostanziale (cfr. infra 2.1.1.), di scelta della legge applicabile (cfr. infra 2.1.2.) o di risoluzione delle controversie (cfr. infra 2.1.3.). Per superare l'**incertezza giuridica** che può derivare da questo coacervo di norme giuridiche e regolamentazioni, spesso sono le parti commerciali, a livello internazionale e all'interno dell'UE, a scegliere la legge applicabile e il foro competente mediante le **clausole relative alla scelta della legge applicabile e del foro competente** (cfr. infra 2.2.). Quando ciò avviene, il **diritto inglese e quello svizzero**, così come i **relativi tribunali**, risultano particolarmente popolari: secondo numerosi studi empirici, la legge e i tribunali di entrambi i paesi sono scelti più spesso di quelli di altri paesi, in particolare di altri Stati membri (cfr. infra 2.2.1 e 2.2.2.). Nel Regno Unito, ad esempio, il Tribunale commerciale di Londra è diventato un foro di fama internazionale che attira parti coinvolte nelle controversie provenienti non solo dall'UE, ma anche dal resto del mondo. I tribunali di altri Stati membri, invece, non sono altrettanto popolari.

1.2. La maggiore popolarità di alcuni sistemi giuridici e alcuni tribunali rispetto ad altri indica che la **competenza in materia di diritto commerciale** non è uniformemente distribuita tra i paesi, in particolare all'interno dell'UE. Di per sé, questo non costituisce un dato problematico. Tuttavia, possono insorgere problemi nel momento in cui non tutte le parti commerciali sono effettivamente in grado di scegliere la legge o i tribunali comunemente ritenuti i migliori. Molte parti, per esempio, non sono nella posizione di poter portare le loro controversie dinanzi ai tribunali inglesi perché i costi dei contenziosi in Inghilterra sono notoriamente alti. Tali parti devono quindi fare affidamento su valide alternative nel loro paese d'origine o nel paese d'origine del loro partner contrattuale. Tuttavia, osservando i **sistemi di giustizia civile degli Stati membri**, risulta evidente che non tutti sono all'altezza delle aspettative delle parti commerciali (cfr. infra 3.1.).

1.3. La **prospettiva della Brexit** contribuisce al problema: poiché il Regno Unito molto probabilmente perderà l'accesso allo spazio giudiziario europeo, i procedimenti giudiziari inglesi non beneficeranno più dei numerosi regolamenti europei che agevolano la cooperazione giudiziaria in materia civile. Soprattutto, le sentenze inglesi non saranno più applicate direttamente in conformità del regolamento Bruxelles I bis. Pertanto, anche le parti commerciali che finora trovavano soddisfacente risolvere le loro controversie nel Regno Unito potrebbero ora riconsiderare tale decisione e cercare alternative negli altri Stati membri (cfr. infra 3.2.).

## 2. Raccomandazioni

Alla luce dei risultati di cui sopra, il legislatore europeo dovrebbe adottare un pacchetto di misure per accrescere l'attrattiva della risoluzione delle controversie commerciali transfrontaliere nell'UE (cfr. infra 4.). Queste misure dovrebbero riguardare, da un lato, la scelta della legge applicabile e, dall'altro, la risoluzione delle controversie.

2.1. Per quanto riguarda la scelta della legge, il legislatore europeo dovrebbe riformare l'articolo 3 del regolamento Roma I e l'articolo 14 del regolamento Roma II (cfr. infra 4.2.1 e 4.2.2.). In particolare, dovrebbe consentire alle parti commerciali di scegliere un **diritto non statale** come i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali o i principi di diritto contrattuale europeo (cfr. infra 4.2.1.2.). Inoltre, dovrebbero essere rimosse le restrizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma II per consentire alle parti commerciali di scegliere **il diritto di uno Stato estero o un paese terzo nei casi di rilievo puramente nazionale ed europeo** senza che siano applicate obbligatoriamente le disposizioni del diritto nazionale o europeo (cfr. infra 4.2.1.3.). Insieme, questi cambiamenti aumenteranno la libertà delle parti commerciali di scegliere la legge applicabile e aumenteranno l'attrattiva di scegliere un tribunale di uno Stato membro.

2.2. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, il legislatore europeo dovrebbe mirare a migliorare la risoluzione delle controversie transfrontaliere a livello degli Stati membri (cfr. infra 4.3.) e dell'UE (cfr. infra 4.4.).

2.2.1. A livello degli Stati membri, il legislatore europeo dovrebbe introdurre una **procedura accelerata per le controversie commerciali transfrontaliere** analoga a quella già esistente per le controversie transfrontaliere di modesta entità (cfr. infra 4.3.1.). Questa procedura garantirebbe che in ciascuno Stato membro sia disponibile una procedura rapida ed efficiente per risolvere le controversie internazionali, assicurando in tal modo l'applicazione dei contratti commerciali entro tempi ragionevoli. Tuttavia, per vari motivi, tale procedura accelerata europea non sarebbe una soluzione miracolosa. Innanzitutto, la velocità non è tutto; è importante anche il risultato. Pertanto, una procedura accelerata europea contribuirebbe a ottenere risultati migliori solo nei casi piuttosto semplici, mentre in quelli più complessi sarebbe di poco aiuto. In secondo luogo, una procedura migliore non basta se il tribunale e i giudici non hanno le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per trattare i casi commerciali transfrontalieri. Infatti, il Tribunale commerciale di Londra non è popolare soltanto perché le sue procedure sono percepite come rapide ed efficienti, ma anche perché i suoi giudici sono altamente rispettati e considerati esperti di diritto commerciale.

2.2.2. L'introduzione di una procedura europea accelerata per i casi commerciali transfrontalieri può quindi rappresentare solo un primo passo verso il miglioramento della competenza generale in materia di diritto commerciale nell'UE. Dovrebbe essere accompagnata da un pacchetto di ulteriori misure. Questo pacchetto dovrebbe in primo luogo prevedere l'istituzione di **tribunali o camere specializzati in materia di controversie commerciali transfrontaliere** negli Stati membri (cfr. infra 4.3.2.). Questi tribunali o camere sarebbero competenti a pronunciarsi nelle controversie commerciali transfrontaliere e potrebbero rapidamente sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie in quanto sarebbero investiti più spesso dello stesso tipo di controversie. Dal punto di vista procedurale, i tribunali o le camere commerciali specializzati dovrebbero applicare la procedura europea accelerata. Per tenere conto delle esigenze specifiche delle parti in causa straniere, dovrebbero offrire la possibilità di svolgere i procedimenti in lingua inglese.

2.2.3. Ulteriori misure da adottare dovrebbero riguardare 1) una **migliore formazione dei giudici e degli avvocati** in materia di diritto internazionale privato europeo e di procedura civile internazionale (cfr. infra 4.3.3.1.), 2) un **migliore accesso al diritto europeo ed estero** attraverso l'istituzione di una banca dati centralizzata e l'introduzione di un procedimento di rinvio pregiudiziale tra gli Stati membri (cfr. infra 4.3.3.2.) e 3) una **migliore formazione giuridica** che accresca la conoscenza generale del diritto internazionale privato europeo e della procedura civile internazionale in tutta l'UE (cfr. infra 4.3.3.3.).

2.2.4. A livello dell'UE, il legislatore europeo dovrebbe mirare a istituire un **tribunale commerciale europeo** (cfr. infra 4.4.). Questo integrerebbe i tribunali degli Stati membri e offrirebbe alle parti coinvolte nelle controversie commerciali un ulteriore **foro internazionale per la risoluzione delle controversie transfrontaliere**. Il tribunale commerciale europeo apporterebbe numerosi vantaggi. In primo luogo, potrebbe essere dotato di giudici esperti in materia commerciale provenienti da tutti gli Stati membri. Ciò garantirebbe a questo tribunale la competenza e l'esperienza giuridica necessarie. In secondo luogo, essendo composto da giudici di diversa estrazione giuridica e culturale, il tribunale commerciale europeo sarebbe un vero e proprio tribunale internazionale. Questo tribunale potrebbe presentarsi come neutrale e imparziale in modo credibile, probabilmente più di qualsiasi tribunale nazionale. In terzo e ultimo luogo, il tribunale commerciale europeo potrebbe inoltre – e, anche in questo caso, probabilmente meglio di qualsiasi altro tribunale nazionale – partecipare alla competizione crescente, negli ultimi anni, a livello globale in materia di controversie commerciali internazionali, che ha stimolato l'istituzione di tribunali commerciali internazionali in tutto il mondo. Potrebbe rendere l'UE un luogo attraente a livello globale per quanto riguarda la risoluzione di controversie internazionali, cosa che, a sua volta, andrebbe a vantaggio delle imprese europee sia nei loro rapporti con altre società europee sia nei loro rapporti con le parti dei paesi terzi.

### 3. Prospettiva

Se attuato, il pacchetto di misure proposto modificherà radicalmente e migliorerà il panorama della risoluzione delle controversie nell'UE. Garantirà che le parti commerciali abbiano accesso a **tribunali e procedure di alta qualità in tutti gli Stati membri**, indipendentemente dalle loro dimensioni e risorse. Di conseguenza, esse potranno confidare nella possibilità di far valere le loro richieste oltre confine, indipendentemente dalla provenienza del loro partner contrattuale e dal fatto che abbiano concordato o meno l'elezione del foro competente. Inoltre, l'UE in quanto tale diventerà un **luogo di grande attrattiva per la risoluzione delle controversie commerciali transfrontaliere**. Sarà in grado di competere con alcuni dei principali centri di risoluzione delle controversie mondiali, cosa che, a sua volta, dovrebbe rafforzare l'attrattiva dell'UE come luogo in cui esercitare attività commerciali.





